

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../16772/2009

OGGETTO: COMUNE DI BOLLENGO - VARIANTE PARZIALE N. 1 AL P.R.G.I. - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.I. vigente, adottato dal Comune di Bollengo, con deliberazione C.C. n. 3 del 11 marzo 2009, trasmesso alla Provincia in data 23/03/2009, ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);
(Prat. n. 045/2009)

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.I. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 3/2009 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone alcune modifiche al vigente Piano finalizzate a soddisfare richieste di privati cittadini che intendono promuovere sulla loro proprietà una attività edilizia per il recupero di insediamenti civili oltre ad apportare lievi modifiche per rendere omogenee, per destinazioni d'uso, alcune aree edificate ed altre libere.

La documentazione allegata contiene la verifica del rispetto del settimo comma dell'art. 17 L.R. 56/77, ma non della coerenza degli interventi con il Piano di Zonizzazione Acustica, con il rischio idrogeologico ed inoltre non riporta alcuna considerazione in materia di esclusione dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), come richiesto dalla D.G.R. n. 13-8784 del 9 giugno 2008;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito alla Variante Parziale n. 1 al P.R.G.I. vigente, (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottata dal Comune di Bollengo, con deliberazione C.C. n. 3 del 11 marzo 2009, le seguenti osservazioni:
 - a) con riferimento alla documentazione allegata alla Variante in esame, si ricorda che tutti gli atti devono riportare l'indicazione dell'atto amministrativo di adozione (numero verbale e data Consiglio Comunale) ed essere debitamente sottoscritti dal Sindaco, dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Procedimento. Si ricorda, infatti, che la "variante parziale" è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una variante nel senso pieno del termine, poiché modifica la pianificazione comunale. Inoltre, non è opportuno adottare solo gli stralci normativi delle parti che si intendono modificare, poiché si impedisce, di fatto, una esauriente lettura della variante; la variante deve perciò contenere, pur tenendo conto della minore incidenza territoriale rispetto ad una "variante strutturale" ed al suo più semplice iter procedurale, requisiti formali e di chiarezza che consentano di comprendere in modo pieno ed inequivoco il contenuto e le finalità della stessa;
 - b) pur prendendo atto dell'entità delle modifiche apportate con la presente Variante, si ricorda che una porzione consistente del territorio comunale ricade all'interno del Sito di Importanza Comunitaria denominato "Serra d'Ivrea" (del quale, tra l'altro sarebbe opportuno riportare il perimetro sulla cartografia di Piano); la documentazione di Variante non riporta alcuna considerazione in merito alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), di cui al D.Lgs. 4/2008 correttivo del D.Lgs. 152/2006; si rimanda, pertanto, per i provvedimenti di competenza, alle disposizioni previste dalla D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008, (supplemento al B.U.R. del 12/06/2008), integrando gli elaborati di Variante con gli studi e gli approfondimenti richiesti dalla normativa citata o motivando le cause di esclusione, al fine di non incorrere in cause di annullabilità della Variante stessa;
 - c) alla documentazione presentata non risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica ai sensi della L.R. n. 52/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico", la quale va predisposta in occasione di ogni Variante urbanistica al Piano;
 - d) come previsto dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, dovrà essere espressamente riportata nella deliberazione di approvazione definitiva della Variante la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali;

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;

3. **di trasmettere** al Comune di Bollengo la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,

